

Introduzione al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AMIA Verona S.p.A.

ai sensi del D. Lgs. 231/01

integrato con apposita Sezione per Anticorruzione (L. 190 del 2012)

1. STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello si compone di più parti:

- La **Parte Generale**: comprende al suo interno le regole e i principi generali del Modello 231/2001, integrata con apposita sezione speciale per l'anticorruzione e l'applicazione della L. 190/2012.
- La **Parte Speciale**: racchiude e analizza ogni singola fattispecie di reato.
- Il **Codice Etico e Sistema Disciplinare**: inteso come l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che la Società assume espressamente nei confronti degli stakeholder nello svolgimento della propria attività.
- La **“Mappatura delle aree a rischio”**: la cui finalità è quella di permettere:
 - l'individuazione delle aree che risultano ricomprese nelle casistiche di reato delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 231/2001 appositamente integrato con i reati introdotti nel MOG dalla L. 190/2012.
 - l'analisi delle possibili modalità di commissione dei reati in tutte le aree aziendali ritenute a rischio.
- I **“Protocolli operativi”**: sono volti a regolare in particolare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo ad essi applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione.
- Il **“Prospetto sinottico”**: racchiude i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMIA in data 5 agosto 2009, è stato aggiornato alla realtà societaria vigente al mese di Agosto 2017. La mappatura dei rischi, approvata con Deliberazione n. 2 del 23 gennaio 2013, è stata aggiornata ad agosto 2017.

2. INDICE DI DETTAGLIO

A. PARTE GENERALE	4
Capitolo 1 – La responsabilità amministrativa degli Enti	5
1.1 DEFINIZIONI	5
1.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL D. LGS. N. 231/2001	6
1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ELEMENTO ESIMENTE	13
1.4 SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/2001	13
1.5 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	14
Capitolo 2 – La struttura di governance di AMIA Verona S.p.A. e l'adozione del MOG 231	15
2.1 L'ATTIVITÀ DI AMIA	15
2.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI AMIA	18
2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO/ORGANIGRAMMA	19
2.4 LE PROCEDURE ED I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI ESISTENTI	20
Capitolo 3 – L'Organismo di Vigilanza	20
3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'OdV	20
3.2 COMPOSIZIONE DELL'OdV	20
3.3 NOMINA DELL'OdV	21
3.4 DURATA DEL MANDATO, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'OdV	21
3.4 REGOLAMENTO DELL'OdV	22
3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV	22
Capitolo 4 – La sezione anticorruzione	23
4.1 LA SEZIONE ANTICORRUZIONE	23
4.2 OBIETTIVI E FINALITÀ	23
4.3 IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
4.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI	216
4.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE	226
4.6 MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO	27
4.7 CODICE ETICO	28
4.8 TRASPARENZA	28
4.9 SEGNALAZIONI E TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO	28
4.10 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	29
4.11 CONFLITTO D'INTERESSE	229
4.12 FORMAZIONE	30
4.13 FLUSSI INFORMATIVI	30
4.14 SISTEMA DISCIPLINARE	32
4.15 AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA RELATIVA ATTUAZIONE.	32
B. PARTE SPECIALE	33
C. CODICE ETICO	69

Sezione I – Principali generali	70
1. INTRODUZIONE	70
2. PRINCIPI GENERALI	72
Sezione II – Il sistema di governo della società	74
1. GLI AZIONISTI	74
2. GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI	74
3. CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE	77
Sezione III - Criteri di condotta verso gli Stakeholder	77
1. RAPPORTI CON I DIPENDENTI	78
2. RAPPORTI CON I CLIENTI	85
3. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI	86
4. RAPPORTI CON I FORNITORI	86
5. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITÀ ISTITUZIONALI E DI REGOLAZIONE	87
6. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE	89
7. RAPPORTI CON L'AMBIENTE	89
8. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI	90
9. RAPPORTI CON I MASS MEDIA	90
Sezione IV – Meccanismi di attuazione e sistema disciplinare	90
1. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO	90
<i>D. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO</i>	93
<i>E. PROTOCOLLI OPERATIVI</i>	94
Protocolli operativi	95
<i>F. PROSPETTO SINOTTICO</i>	96
Prospetto sinottico	97

A. PARTE GENERALE

Capitolo 1 – La responsabilità amministrativa degli Enti

1.1 DEFINIZIONI

Attività sensibile: attività di AMIA Verona S.p.A. nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da AMIA Verona S.p.A.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto di AMIA Verona S.p.A. sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata.

Dipendenti e Personale: i soggetti che hanno con la società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i Dirigenti.

D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L. 190/2012: La legge 190 del 6 novembre 2012, recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche ed integrazioni.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 (anche MOGC o MOG).

Organi sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA, il Direttore Generale, il Condirettore.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A. o Pubblica Amministrazione: Enti pubblici, territoriali e non, i relativi funzionari ed organi interni ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 anche a seguito delle modifiche ed integrazioni, tra cui quelle operate dall'introduzione della L.190/2012.

Soggetti Apicali: i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA, il Direttore Generale, il Condirettore, nonché i soggetti titolari di procure/deleghe conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del CdA, e/o dal Direttore Generale.

TUA: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, c.d. Testo Unico Ambiente.

Corruzione: concetto che si deve intendere in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

1.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL D. LGS. N. 231/2001

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha voluto adeguare, attraverso il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (in seguito Decreto), ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il legislatore delegato ha voluto, quindi, superare un dibattito sviluppatosi in dottrina intorno al principio "*societas delinquere non potest*" introducendo, nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come "Enti" e singolarmente come "Ente"; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) un regime di responsabilità amministrativa, anche se nella pratica è assimilabile ad una responsabilità penale.

La responsabilità prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Possono normativamente distinguersi due diversi ambiti:

1) soggettivo: in tale contesto rilevano, ai fini del decreto, le condotte che costituiscono reato poste in essere da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di un'altra attività organizzativa, o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (i cd. soggetti in posizione subordinata);

La responsabilità dell'ente è, quindi, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

2) oggettivo: il novero dei reati rilevanti ai fini del decreto legislativo 231/2001.

- reati contro la Pubblica Amministrazione:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.P.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter C.P.);

- truffa nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 C.P.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis C.P.);
 - frode informatica (art. 640 ter C.P.);
 - concussione (art. 317 C.P.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.P.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319)
 - circostanze aggravanti (319 bis C.P.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater C.P.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 C.P.);
 - pene per il corruttore (321 C.P.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis C.P.).
- reati di cui all'art. 25 bis del Decreto, introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro":
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 C.P.);
 - alterazione di monete (art. 454 C.P.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.P.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 C.P.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.P.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 C.P.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 C.P.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 C.P.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 C.P.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 C.P.);
- i cc.dd. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D. Lgs. 61/2002 e dall'art. 25 ter del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma

dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e novellato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, modificato dalla L. 69 del 2015 nonché dal D.Lgs. 38/2017, vale a dire:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.);
 - false comunicazioni sociali. Fatti di lieve entità. (art. 2621 bis C.C.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 C.C.);
 - impedito controllo (art. 2625 C.C.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 C.C.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis C.C.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis C.C.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.);
 - aggotaggio (art. 2637 C.C.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.);
- i cc.dd. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'art. 25 quater del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (artt. 270 bis sexies C.P., 280, 280 bis, 289 bis e 302 C.P.);
 - i cc.dd. delitti contro la persona, così come configurati dall'art. 25 quater. 1 del Decreto, introdotto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, nonché dall'art. 25 quinquies del Decreto, introdotti tramite l'art. 5, della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, come modificati dal D.Lgs. 39 del 2014 e dalla L.199 del 2016, recanti Misure contro la tratta di persone. In particolare:
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis C.P.);
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 C.P.);
 - prostituzione minorile (art. 600 bis C.P.);
 - pornografia minorile (art. 600 ter C.P.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater C.P.);
 - pornografia virtuale (art. 600 quater.1 C.P.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies C.P.);

- tratta di persone (art. 601 C.P.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 C.P.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis C.P.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies C.P.)
- le ipotesi di abusi di mercato previste dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), riportate all'art. 25 sexies del Decreto, quali:
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
 - i reati introdotti dalla legge penale speciale 16 marzo 2006, n. 146 intitolata “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” (Convenzione di Palermo), quali:
 - associazione per delinquere (art. 416 C.P.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis C.P.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (d.p.r. n. 43/1973, art. 291 quater);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (d.p.r. n. 309/1990, art. 74);
 - riciclaggio (art. 648 bis C.P.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter C.P.);
 - autoriciclaggio (art. 648 ter.1 C.P.);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, artt. 1, 2 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis C.P.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 C.P.).

Diversamente dalla prassi seguita nelle altre novelle al D. Lgs 231/01, la legge 146/2006 non ha introdotto un nuovo articolo bensì individua *ab externo* specifiche figure di illecito con connessa sanzione. Tale scelta risulta almeno in parte necessitata dalla scelta operata dal legislatore di legare la responsabilità amministrativa dell'Ente alla natura transnazionale dei reati sanzionati;

- i reati introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 “misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, riportati all'art. 25 septies, successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) quali:
 - omicidio colposo (art. 589 C.P.);

- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 C.P. 3° comma);
quando commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i reati di cui all'art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In particolare: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dagli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale.
L'articolo 64 prevede l'abrogazione delle corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. L'articolo 52 stabilisce anche per l'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate.
Da ultimo, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto anche il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 C.P.;
- i reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica". In particolare la citata legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis che fa riferimento ai seguenti reati:
 - documenti informatici (art. 491-bis C.P.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques C.P.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques C.P.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater C.P.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies C.P.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.).
-
- i delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5) C.P.P. (c.d. delitti di criminalità organizzata) inseriti nell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
 - i delitti di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale (c.d. delitti contro l'industria e il commercio) inseriti nell'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
 - i delitti di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies e 174 quinquies della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) inseriti nell'art. 25-novies e 25-decies del D.Lgs. 231/2001;
 - i cd. "reati ambientali" ovvero i delitti di cui agli artt. 727-bis e 733-bis del codice penale, i delitti di cui all'art. 137 co. 2°, 3°, 5° primo periodo, 11° e 13°, all'art. 256 co. 1° lett. a) e b), 3° primo e secondo periodo, 4°, 5° e 6°, all'art. 257 co. 1° e 2°, all'art. 258 co. 4° secondo periodo, all'art. 259 co. 1°, all'art. 260 co. 1° e 2°, all'art. 260-bis co. 6°, 7° e 8°, all'art. 279 co. 5° del d. lgs. 152/2006, agli artt. 1, 2, 6 comma 4 e 3-bis co. 1° della l. 150/1992, all'art. 3 co. 6° della l. 549/1993, all'art. 8 co. 1°, 2° e 9°, all'art. 9 co. 1° del D. lgs 202/2007 (inseriti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Da ultimo, con Legge 22 maggio 2015, n. 68 sono stati inseriti ulteriori reati ambientali: art. 452 bis C.P. (inquinamento ambientale), art. 452 quater C.P. (disastro ambientale), art. 452 quinquies C.P. (delitti colposi contro l'ambiente), art. 452 octies C.P. (circostanze aggravanti), art. 452 sexies C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).
 - il delitto di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto con legge 16 luglio 2012, n. 109), relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - i reati introdotti dalla L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", quali:
 - peculato (art 314 C.P.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.);

- abuso d'ufficio (art. 323 C.P.);
- utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 C.P.);
- rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 C.P.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 C.P.);
- interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.);
- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 C.P.);
- violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.);
- interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 C.P.);
- millantato credito (art.346 C.P.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis C.P.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente(art. 353 bis C.P.);
- inadempimenti di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P. e concorso in);
- frode nelle pubbliche forniture (art.356 C.P. e concorso in).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione degli illeciti testé riportati gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La responsabilità introdotta dal Decreto 231/2001 assume rilevanza non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nelle ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Si ritiene particolarmente significativa l'integrazione operata dalla L. 190/2012, avendo ampliato sul punto, sia la nozione di corruzione, sia l'applicazione a tutte quelle ipotesi, precedentemente non rilevanti nel MOG, in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo agisca nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ELEMENTO ESIMENTE

Il Decreto prevede, all'art. 6, una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso in cui l'Ente dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 2 che precede.

È previsto, peraltro, che i modelli di organizzazione e di gestione debbano essere formulati rispondendo a determinate esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/2001

Le sanzioni amministrative per gli illeciti provenienti da reato sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, sono disciplinate negli articoli 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui venga riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per

quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni interdittive, invece, applicabili peraltro soltanto ad alcuni reati previsti dal Decreto riguardano:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria qualora venga pronunciata sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza è, tuttavia, una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Risulta opportuno sottolineare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

1.5 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Confindustria ha approvato in data 07.03.2002 un documento denominato "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001".

Tali Linee Guida sono state successivamente aggiornate in data 14 luglio 2014, alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali intervenute.

Le citate Linee Guida sono suddivise nei seguenti capitoli:

- I. lineamenti della responsabilità da reato dell'Ente;
- II. individuazione dei rischi e protocolli (in cui si definisce il concetto di "rischio accettabile" e si forniscono indicazioni operative per la realizzazione del sistema di gestione e di controllo);

- III. Codice Etico (contenente indicazioni sui contenuti minimi in relazione ai reati dolosi ed a quelli colposi);
 - IV. L'organismo di vigilanza (contenente indicazioni sulla composizione, sui compiti, sugli obblighi di informazione e sulle responsabilità penali dell'OdV);
 - V. La responsabilità da reato nei gruppi di imprese;
 - VI. Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese (contenenti indicazioni per la realizzazione del modello 231 alle piccole imprese);
- Appendice: Case Study.

Nella elaborazione del presente Modello si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria ed in particolare delle indicazioni relative alle fasi di identificazione dei rischi e di progettazione del sistema di controllo, alla luce della definizione di "rischio accettabile" proposta nelle stesse Linee Guida.

Capitolo 2 – La struttura di governance di AMIA Verona S.p.A. e l'adozione del MOG 231

2.1 L'ATTIVITÀ DI AMIA

L'attività di AMIA Verona S.p.A. si inserisce in una realtà nella quale il problema della gestione dei rifiuti, nato con la moderna società industriale, si è nel tempo trasformato in preoccupazione per la difesa dell'ambiente, grazie anche alla graduale crescita nella società della coscienza ecologica sempre più unita ad una maggiore attenzione alla qualità della vita.

I rifiuti sono considerati oggi, una risorsa della quale occuparsi attraverso azioni di recupero e riciclaggio.

È in questo quadro che opera AMIA Verona S.p.A., che con le sue molteplici iniziative, rivolge sempre più una maggiore attenzione alla qualità del servizio fornito al cittadino, considerato non più come utente passivo ma come figura sensibile ai problemi ambientali e disposto a collaborare con l'azienda. Il perseguimento della qualità e della sicurezza è diventato un'esigenza fortemente sentita anche nel settore dell'igiene urbana ed ambientale, sempre più competitivo.

La concorrenza dei privati, diventa stimolo, per un'azienda come AMIA Verona S.p.A., ad intervenire sull'organizzazione, sul controllo dei costi, sulla gestione delle risorse umane, allo scopo di fornire sempre e comunque un servizio efficace e competitivo.

In questa direzione si sta concentrando quindi la sfida di AMIA Verona S.p.A., azienda già leader nel settore e che punta a veder riconosciuti tramite la certificazione di Enti Terzi, i suoi elevati standard in particolare con riferimento alla qualità, alla sicurezza ed all'ambiente.

Oltre alla gestione dei rifiuti AMIA Verona S.p.A. svolge anche attività che mirano a rendere il territorio più pulito e vivibile.

Nei compiti affidati all'azienda vi è infatti quello di tenere in ordine e pulite le strade, le piazze, e gli spazi pubblici anche con sistemi meccanici di spazzamento e lavaggio.

AMIA Verona S.p.A. è stata fra le prime Aziende in Italia che ha messo a regime un buon sistema di raccolte differenziate.

AMIA Verona S.p.A. intende conseguire l'efficienza aziendale ed il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

AMIA Verona S.p.A. realizza un piano di attività e di iniziative che integra la prevenzione con tutte le sue attività basandosi su una struttura organizzativa, la quale garantisce efficacia e continuità all'azione preventiva e promuove inoltre il rispetto delle normative e delle regolamentazioni vigenti in ambito di sicurezza. Questi elementi si fondono nell'adozione di un Sistema di Gestione della Qualità, Sicurezza, ed Ambiente integrato con il sistema di gestione complessivo dell'azienda, attraverso l'introduzione di programmi, controlli e verifiche.

Con delibera dell'assemblea dei soci del 28 novembre 2014, è intervenuta una cessione di ramo d'azienda da parte di AMIA in favore della Capogruppo AGSM Verona Spa, a seguito della quale sono stati redatti e stipulati specifici contratti di servizio per l'erogazione da parte della stessa Capogruppo ed in favore di AMIA di servizi amministrativi, contabili e legali, personale, in ambito di qualità, sicurezza, ambiente ed in generale di supporto.

AMIA Verona S.p.A. intende realizzare l'incarico affidato in un quadro di riferimento preciso, che è quello della qualità economica, sociale e ambientale. Esso sarà perseguito con le seguenti modalità:

➤ **Attenzione alle persone**

In una azienda di servizi come AMIA Verona S.p.A. il ruolo svolto dalle persone che vi lavorano è fondamentale. Assume così maggior importanza la condivisione degli obiettivi, il mantenimento di un sereno clima aziendale. Ciò a maggior ragione se una intensa ed efficace attività di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale (che AMIA Verona S.p.A. considera strumenti cardine per la trasmissione della cultura e del know-how aziendale) insieme con il sistema della comunicazione interna permettono di ottenere un accrescimento progressivo della professionalità del personale a tutti i livelli di responsabilità e di operatività, e di accrescere la qualità del lavoro svolto.

In questo quadro anche il dialogo sistematico darà origine ad un confronto e allo scambio continuo che contribuirà al raggiungimento di un clima sempre più cordiale nelle relazioni tra azienda e dipendenti.

➤ **Partecipazione degli utenti**

La sfida che AMIA Verona S.p.A. intende vincere è proprio quella di offrire un servizio di elevata qualità al cittadino pur in presenza di tutte le limitazioni che gli aspetti tecnici, finanziari, ambientali e politici comportano.

La cultura della “città pulita” deve così diventare patrimonio comune perché ogni cittadino sia orgoglioso di essere proprietario di un ambiente salubre e bello. In questo quadro, il rapporto con i cittadini appartenenti alle categorie meno protette o bisognose di particolare attenzione (minori, anziani, soggetti diversamente abili, persone in situazioni di disagio sociale, strati di povertà spesso nascosta ma non per questo meno drammatica) non deve essere dimenticato o trascurato. Vanno quindi identificate quelle forme di maggiore integrazione che consentano anche a queste categorie svantaggiate di sentirsi inserite e di poter usufruire del valore aggiunto distribuito da AMIA Verona S.p.A. con la propria attività.

➤ **Impegno per il territorio**

Una città bella e pulita, oltre ad essere più interessante per i suoi cittadini, favorisce l’afflusso di turisti.

AMIA Verona S.p.A. vuole svolgere un ruolo importante, per contribuire alla qualità del futuro economico della città.

➤ **Valorizzazione delle aree pubbliche**

AMIA Verona S.p.A. ritiene essenziale dare un importante contributo (complementare a quello di pertinenza dell’Ente pubblico) alla tutela del decoro della città, attraverso servizi e modalità particolari che la fanno diventare gradevole e fruibile. In particolare intende operare per un sempre maggior impegno nel settore della bonifica di aree degradate, pulizia delle aree dedicate ai mercati rionali, raccolta differenziata (e indifferenziata quando ciò non è possibile) di rifiuti speciali, nocivi o ingombranti. Sono tutti interventi che rendono vivibile l’ambiente urbano, insieme alla gestione del verde pubblico, alla manutenzione dei cestini gettacarte urbani, alla raccolta della frazione umida nelle grandi utenze.

➤ **Crescita sostenibile**

AMIA Verona S.p.A. si impegna a dare il proprio contributo per creare condizioni di vita individuale e sociale gradevoli su tutto il territorio in cui opera, perseguendo così una politica di tutela dell’ambiente, di risparmio dell’energia e di risorse naturali come parte integrante del proprio processo di sviluppo, nel rispetto e in armonia con i principi sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e locali.

➤ **Crescita corresponsabile**

AMIA Verona S.p.A. cercherà inoltre di potenziare quella parte della propria attività che genera dei benefici ambientali agli insediamenti urbani e al territorio circostante, in particolare nell’incentivazione della cultura della corresponsabilità in un ambiente storico-naturale, che sia capace di assorbire l’impatto dei processi produttivi.


2.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI AMIA

Lo Statuto di AMIA Verona S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17 settembre 2012 in occasione dell'ingresso della società nel Gruppo AGSM Verona S.p.A., aggiornato alla realtà aziendale odierna, prevede i seguenti Organismi di governance:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del CdA
- Amministratore Unico (facoltativo)
- Direttore Generale
- Condirettore
- Collegio dei Sindaci
- Revisore

Tale assetto di governance permette l'individuazione di strategie condivise con la società controllante AGSM Verona S.p.A. ed allo stesso tempo l'elaborazione di una politica aziendale specifica, realizzata attraverso un sistema di governo adeguato rispetto alla particolarità dei servizi resi e delle attività svolte da AMIA Verona S.p.A.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO/ORGANIGRAMMA



2.4 LE PROCEDURE ED I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI ESISTENTI

AMIA Verona S.p.A. è dotata di un sistema di gestione della Qualità, Sicurezza ed Ambiente che ha ottenuto anche il riconoscimento di certificazione da parte di un Ente Accreditato in conformità alle norme ISO 9001, 14001 e 18001. Numerosi documenti facenti parte dei sistemi certificati (procedure, istruzioni operative, documenti qualità, etc) costituiscono allo stesso tempo protocolli idonei alla prevenzione e riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

Capitolo 3 – L’Organismo di Vigilanza

3.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ODV

Il Decreto individua in un “organismo dell’ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello e curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di nominare un organismo distinto dal Consiglio di Amministrazione, che possa avere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

Possono essere membri dell’OdV collegiale componenti sia interni sia esterni all’Ente, purché ognuno di essi manifesti i requisiti di autonomia ed indipendenza testé richiamati. Qualora la composizione sia mista tale caratteristica dovrà essere considerata con riferimento al collegio nel suo complesso e non al singolo componente.

3.2 COMPOSIZIONE DELL’ODV

È compito del Consiglio di Amministrazione, considerando ovviamente gli elementi richiamati nel paragrafo precedente, procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. Nel caso di AMIA Verona S.p.A., esso è composto da almeno tre membri scelti tra personalità indipendenti dotate di specifica competenza e professionalità. Questi ultimi requisiti devono essere valutati in stretto riferimento all’attività di vigilanza che deve essere svolta e che richiede, pertanto, un bagaglio di strumenti e di tecniche tali da garantire una adeguata analisi del sistema di controllo e di valutazione dei rischi, nonché specifiche competenze giuridiche data la finalità di prevenzione della realizzazione dei reati mediante l’utilizzo delle risorse aziendali.

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul proprio operato soltanto al Consiglio di Amministrazione e, affinché sia garantita la massima autonomia di iniziativa e di indipendenza, non ha compiti operativi.

I membri dell’Organismo, nello svolgimento dei propri compiti, devono astenersi da:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche, fatto salvo l’eventuale rapporto di lavoro subordinato, con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da

condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;

- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
- essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione fissa l'eventuale compenso per ogni membro dell'OdV in base all'incarico assegnato.

3.3 NOMINA DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, con un mandato a tempo determinato di 3 anni, purché non sovrapposti a quelli della carica del Consiglio di Amministrazione stesso e rinnovabile.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane che lo compongono:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Modello.

3.4 DURATA DEL MANDATO, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ODV

Qualora decada, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina dei membri dell'OdV, questi ultimi rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, ovvero alla conferma dei precedenti, da parte del nuovo organo di amministrazione.

La nomina, come la revoca, dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di delegare i legali rappresentanti della Società, salvo ratificare le eventuali nuove nomine effettuate dai delegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì l'obbligo di precedere alla revoca di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui si verificassero queste circostanze:

- verificarsi di una causa di incompatibilità;
- inadempienza reiterata ai propri compiti;
- violazione del Modello;
- inattività ingiustificata;

- condanna, con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle Imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sopraggiungere di una condizione di conflitto di interessi;
- variazioni dell'assetto azionario che comportino il cambiamento del soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, all'atto del conferimento dell'incarico deve rilasciare una dichiarazione di accettazione, attestante tra l'altro la non sussistenza dei predetti motivi di incompatibilità con l'incarico.

È facoltà di ogni componente dell'OdV rinunciare in ogni momento all'incarico; la rinuncia deve essere fatta mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, esplicando le ragioni che l'hanno determinata.

In caso di rinuncia di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, tale rinuncia non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione; in tutti gli altri casi la rinuncia ha effetto immediato.

3.4 REGOLAMENTO DELL'ODV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

È fatto obbligo, per ogni soggetto, comunicare all'OdV tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività tra cui (a titolo esemplificativo):

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello, dai quali emergono criticità;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della società per i reati indicati nel Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fatti che possano essere messi in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati);
- richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;

- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati di cui al Decreto;
- violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sui luoghi di lavoro;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Inoltre, deve essere garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza ai sistemi di archiviazione elettronica eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo come, ad esempio, l'archivio societario (verbali delle riunioni degli Organi Societari, Statuti, ecc.) e gli eventuali protocolli delle comunicazioni in ingresso ed in uscita.

La comunicazione con l'Organismo di Vigilanza deve avvenire attraverso l'indirizzo mail (anche creato appositamente) o, in alternativa, contattando il Segretario.

L'OdV verifica ed assicura che coloro che effettuano una segnalazione non siano soggetti ad una forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

In ogni caso, l'OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

Cap. 4 –La Sezione Anticorruzione

4.1 LA SEZIONE ANTICORRUZIONE

La presente sezione tratta delle misure di gestione aziendale attuate da AMIA Verona SpA in applicazione alla normativa anticorruzione e delle prescrizioni disciplinate dalla Legge 190 del 2012.

Tale disposizione normativa, integrando il Modello di gestione e controllo 231/2001, si propone di prevedere e limitare il rischio di ogni condotta corruttiva.

La Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto, infatti, nuove fattispecie alla lista dei reati presupposto già previsti dal D.Lgs 231/2001.

La suddetta normativa, si poneva come obiettivo di disciplinare ogni condotta corruttiva, trascendendo dalla tipizzazione dei reati contro la pubblica amministrazione, per introdurre una nuova nozione di corruzione sulla scorta delle *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione*

e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» emanate con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, nonché dell'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, intervenuto con Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013.

Il concetto di corruzione, secondo tali indicazioni fornite da ANAC, ricomprende le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, anche quando tale condotta rimanga a livello di tentativo.

Alla luce dell'ampliamento del concetto di corruzione, si è reso necessario dunque integrare i reati presupposto già individuati nel MOG 231, con quelli considerati dalla Legge 190/2012 nonché le ulteriori procedure di controllo e gestione per ciascuna delle attività sensibili, e più dettagliatamente:

- integrazione con l'apposita sezione anticorruzione nella parte generale del presente MOG 231, secondo il Modello, le indicazioni e lo Schema di procedure di gestione dell'anticorruzione a livello di gruppo adottato dalla Capogruppo;
- integrazione della lista dei reati significativi con le fattispecie ricomprese nel fenomeno corruttivo inteso in senso lato, nella parte speciale del presente Modello;
- rinvio ed integrazione nel Codice Etico, alle misure ed ai provvedimenti contenuti nella sezione per l'anticorruzione del MOG;
- integrazioni delle misure di prevenzione nella sezione anticorruzione (nella parte generale del Modello) con il contesto regolamentare e le procedure aziendali;
- integrazioni relative alla normativa sulla Trasparenza e l'Integrità, nonché sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazione.

4.2 OBIETTIVI E FINALITÀ

Gli obiettivi della sezione anticorruzione, oltre alle disposizioni per contrastare il fenomeno corruttivo a tutti i livelli di gestione aziendale, sono:

- individuare le attività sensibili più esposte al rischio di corruzione, e prevedere specifiche misure, anche in relazione alle peculiarità della società.
- ottimizzare i flussi informativi verso l'OdV, nonché il suo coinvolgimento nelle fasi delicate della conduzione societaria.
- prevedere flussi informativi da parte del Referente di AMIA Verona Spa, che sarà da individuare nei modi specificati al seguente paragrafo, al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza della capogruppo AGSM Verona SpA.
- prevedere specifici obblighi in capo al Referente del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza.
- regolare i flussi delle informazioni in modo da:

- prevedere periodicamente attività di formazione e promozione della cultura della legalità/integrità ad ogni livello aziendale.
- monitorare adeguatamente i rapporti tra la società e i soggetti privati che stipulano contratti con la stessa.
- prevedere specifiche procedure per l'accesso civico nonché per le segnalazioni di whistleblowing.
- approntare un piano di aggiornamento, implementazione e miglioramento delle misure di prevenzione dell'anticorruzione, preferibilmente a cadenza periodica.
- introdurre una procedura di controllo dei casi di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazione.
- introdurre un sistema di sanzioni finalizzato a contrastare il mancato rispetto delle misure anticorruzione.

4.3 IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

La società AMIA Verona SpA individua, preferibilmente tra il personale interno, un Referente del RPCT della Capogruppo. Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a cui fare riferimento per le funzioni di competenza in materia di anticorruzione, anche al fine di adottare un indirizzo di gruppo, sarà pertanto quello nominato da AGSM Verona SpA, in qualità di *holding* del gruppo AGSM.

Lo stesso Responsabile ricopre infatti il proprio ruolo a livello di gruppo AGSM, coordinando i rapporti con i Referenti e/o i Responsabili della Prevenzione della Corruzione, Integrità e Trasparenza che le singole controllate provvedono a nominare.

AMIA Verona SpA, come le altre società del gruppo AGSM, avvalendosi di servizi della Capogruppo in ambiti che rientrano tra le attività sensibili, esposte al rischio di fenomeni corruttivi, seguono le indicazioni appositamente fornite dallo schema di Procedure di AGSM Verona SpA, affinché si costituisca in ciascuna delle controllate un organico strutturato, preposto alla materia dell'anticorruzione e della trasparenza.

Parallelamente, lo stesso Referente, coadiuverà in tutte le funzioni di sua competenza il Responsabile per la Trasparenza, già nominato dalla Società.

Il Referente, supporta e relaziona periodicamente l' RPCT di AGSM Verona SpA e più precisamente:

- svolge l' attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione aziendale;
- monitora l'attività svolta dai funzionari e collaboratori degli uffici di riferimento;
- svolge, per quanto di competenza, una azione di presidio costante sull'osservanza delle misure della presente Sezione per garantire un elevato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità;
- relaziona, con cadenza semestrale, il RPCT di AGSM Verona SpA;

- favorisce, agevola e cura gli scambi e i flussi d'informazioni tra l'OdV della società e l'RPCT della capogruppo;
- supporta ed affianca l'RPCT della capogruppo ed la direzione preposta, la congruità del personale da inserire nei programmi di formazione appositamente previsti e da svolgere;
- vigila e segnala eventuali sospette violazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- agevola l'RPCT negli accessi informativi, le verifiche presso gli uffici e tutte le funzioni che lo contraddistinguono, riscontrabili nella normativa anticorruzione;
- relaziona almeno una volta all' anno, entro il 31 dicembre, il Consiglio di amministrazione di AMIA Verona Spa sull'attività effettuata;
- suggerisce all'RPCT della capogruppo le eventuali modifiche o le misure di prevenzione che si potrebbero adottare alla luce delle peculiarità della gestione societaria di AMIA Verona Spa.

4.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata sviluppata nelle tre fasi standard di identificazione, analisi e ponderazione, basandosi sulla matrice sviluppata ai fini della predisposizione del M.O.G.C., nella quale la corruzione è intesa esclusivamente come strumento finalizzato a conseguire un vantaggio alla Società, dunque nell'interesse diretto della Società. Ciò evidentemente ha comportato l'esigenza di estendere l'analisi al concetto di corruzione della legge n. 190 del 2012, nella quale i reati di corruzione possono essere commessi anche per vantaggi di tipo individuale e privato.

L'analisi del rischio così impostata ha consentito di identificare, per le attività considerate a rischio 231, le cosiddette prescrizioni intese a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto, considerati rilevanti per la Società. La specificità delle prescrizioni previste dal Modello, la cui applicazione è finalizzata a prevenire la commissione dei reati, tra i quali quelli previsti dagli articoli 24, 25 e 25 ter limitatamente alla corruzione tra privati, è tale da permettere di tenere sotto controllo le attività svolte anche per ciò che riguarda il rischio che un soggetto interno commetta abusi per trarne dei vantaggi individuali e privati.

4.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività ritenute maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono, per ogni settore della Società, tutti i procedimenti relativi a:

- a) concessioni ed erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi collaudi e liquidazioni;
- c) prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera;
- d) conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;

e) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

4.6 MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

Nella Parte Speciale, è stata elaborata la mappatura delle attività aziendali che potrebbero essere più esposte a comportamenti illeciti di corruzione, integrata con i reati previsti dalla Legge n. 190 del 2012, ed aggiornata alla realtà societaria ad agosto 2017.

Ai fini della prevenzione della corruzione sono individuate le seguenti misure con riferimento ai diversi settori e funzioni individuati.

1) Formazione delle decisioni:

- rispetto dell'iter previsto dalle procedure interne;
- rispetto dell'ordine cronologico (salvo motivazione) dello svolgimento delle pratiche;
- rispetto dei termini per la conclusione dell'iter;
- redazione degli atti e dei documenti in modo chiaro e comprensibile;
- motivazione e formalizzazione delle decisioni che presentano elevato contenuto di discrezionalità;

2) scelta contrattuale:

- rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- realizzazione di affidamenti diretti nei soli casi ammessi dalla legge e/o dalla normativa interna;
- confronto concorrenziale anche per le gare ufficiose;

3) conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza:

- verifica dell'assenza di professionalità interna coerente con il fabbisogno da soddisfare, ad eccezione dei seguenti casi:
 - coincidenza ed indifferibilità con altri impegni di lavoro del personale dipendente;
 - in riferimento a oggetti e/o materie di particolare delicatezza, rilevanza di interesse pubblico o aziendale, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni;
- verifica della professionalità rispetto ai bisogni dei soggetti in vista dell'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- ricorso a procedure comparative per la selezione dei collaboratori e professionisti e l'affidamento degli incarichi, salvo si tratti di materia specialistica, di incarico di carattere fiduciario o di oggetti/materie di particolare delicatezza, rilevanza di interesse pubblico o aziendale, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni;

4) gestione delle risorse finanziarie affidate:

- puntuale informativa in relazione alle condizioni ed ai presupposti per l'accesso;
- verifica delle condizioni e dei presupposti per la fruizione;
- rispetto puntuale delle regole di gestione delle risorse previste dalla Società;

5) rapporti con controllate:

- supporto nello svolgimento dei controlli previsti in relazione ai rapporti intercorrenti;

6) conflitti di interesse:

- obbligo per il personale dipendente (a maggior ragione di qualifica dirigenziale) di astenersi nell'ipotesi di conflitto di interessi;
- informazione del personale circa tale obbligo di astensione e le possibili conseguenze delle violazioni;

obbligo, in caso di conflitto di interessi, per il dipendente di darne comunicazione al dirigente e per il dirigente di darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione

4.7 CODICE ETICO

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di AMIA Verona SpA devono rispettare i principi e le prescrizioni del Codice Etico, parte del presente MOGC 231, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo nella società.

Gli stessi soggetti, sono altresì tenuti a segnalare al Referente per la Prevenzione della Corruzione e al Responsabile per la Trasparenza di AMIA Verona Spa, ogni comportamento che costituisca una violazione del Codice etico di cui vengano a conoscenza.

Il Codice Etico è oggetto di specifiche iniziative di diffusione ed incontri periodici con i soggetti che agiscono in nome della società, mirati ad evidenziare l'importanza dell'immagine, della credibilità e della reputazione della società che fornisce pubblico servizio. Tale attività di informazione e promozione è coordinata tra il Referente della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la Prevenzione della Trasparenza di AMIA Verona SpA.

4.8 TRASPARENZA

AMIA Verona SpA è tenuta a rispettare le prescrizioni e gli obblighi in materia di Trasparenza, e le pubblicazioni previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 aggiornato alle ss.mm. e ii, garantendo la pubblicità dei propri dati rilevanti sul proprio sito web nell'apposita sezione "Società Trasparente".

AMIA Verona SpA, garantisce altresì, nel rispetto della normativa citata, un accesso civico generalizzato, a favore dell'utenza dei suoi servizi, nei limiti dettati dalle circolari ministeriali e dalle linee guida ANAC dedicate.

Il responsabile per la Trasparenza di AMIA Verona Spa, si coordinerà con il Referente per la prevenzione della corruzione di AMIA Verona Spa ed il RPCT della Capogruppo, assicurando lo svolgimento di:

- incontri periodici al fine di uniformare le misure in materia di anticorruzione e trasparenza;
- attività formative, per quanto di competenza (in particolare accesso civico generalizzato, oneri di pubblicità, etc.);
- flussi di informazioni periodici verso il Referente per la prevenzione della corruzione di AMIA Verona Spa;
- flussi di informazioni periodici verso il RPCT della Capogruppo.

4.9 SEGNALAZIONI E TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

Tutti i soggetti destinatari delle prescrizioni e dei principi del presente MOG 231, nonché quelli meglio individuati nel Codice Etico, sono tenuti a segnalare comportamenti illeciti e condotte difformi di cui vengano a conoscenza, nonché qualsiasi violazione conseguente.

Ogni omissione consiste in una grave inadempienza dei propri obblighi lavorativi e contrattuali.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione che si intende riferire.

Le segnalazioni andranno comunicate al Referente per la Prevenzione della Corruzione tramite posta interna riservata o tramite casella di posta elettronica dedicata, il quale le trasmetterà obbligatoriamente all'RPCT di gruppo affinché valuti se procedere con gli approfondimenti e le verifiche di competenza.

Il Referente di AMIA Verona Spa ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Capogruppo, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza.

Le segnalazioni pervenute al Referente per la Prevenzione della corruzione, dovranno essere raccolte e conservate in apposita cartella dell'archivio documentale aziendale al quale sia consentito l'accesso solo da parte del Referente medesimo o a soggetti appositamente autorizzati dallo stesso.

Al fine di garantire la riservatezza delle segnalazioni e tutelare il soggetto che le effettua, queste potranno essere inviate al Referente per la Prevenzione della Corruzione con le seguenti modalità:

- via posta ordinaria, riportando all'esterno della busta il seguente destinatario: “Al Referente per la Prevenzione della Corruzione – AMIA Verona S.p.A., Via Bartolomeo Avesani n. 31 – 37135 Verona.” In questo caso l'ufficio protocollo dovrà consegnare la busta, senza aprirla, direttamente al Referente;
- via posta elettronica all'indirizzo referenteanticorruzione@amiavr.it riservato all'esclusiva consultazione da parte del Referente.

La procedura lascia impregiudicata la responsabilità del soggetto che segnala nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Modello, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il dipendente che segnala al Referente, nel rispetto degli obblighi della normativa anticorruzione, non può essere oggetto di sanzioni disciplinari, licenziamento, o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta ed indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi riconducibili alla denuncia.

4.10 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il Referente vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, relazionando il Responsabile per la

prevenzione della corruzione e trasparenza della Capogruppo a livello societario, di ogni presunta o sospetta violazione di cui è informato.

Il Referente, supporta ed affianca il RPCT della Capogruppo nell'accertamento, nella verifica ed in tutte le ulteriori fasi e procedure previste dal D.Lgs. 39 del 2013, che si rendano necessarie in caso di segnalazioni relative a inconferibilità ed incompatibilità.

4.11 CONFLITTO DI INTERESSE

Ogni dirigente, dipendente e collaboratore ha il dovere di segnalare eventuali e potenziali conflitti di interessi.

In particolare, i titolari dei settori competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e decisioni devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando alla direzione generale ogni situazione di conflitto con l'intervento di altro soggetto.

Per conflitto di interesse si intende in via generale ogni situazione in cui un interesse privato o personale interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con la professionalità ad agire in conformità con la legge, i contratti, il dovere di correttezza nei confronti sia dei clienti utenti sia della Società.

4.12 FORMAZIONE

Come prescritto dalla Legge 190/2012 sono previsti appositi incontri formativi, al fine di promuovere l'integrità a livello aziendale, informare tutti i soggetti destinatari dell'applicabilità dei principi enunciati nel presente Modello e indicare quali possono essere le condotte che favoriscono il fenomeno corruttivo.

Tale attività è svolta prestando particolare attenzione all'incidenza dei rischi nei settori e nelle attività più sensibili, nonché nel caso di ruoli apicali e figure dirigenziali.

Il piano formativo è articolato in tre ambiti di intervento:

- comunicazione generale: diffusione a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili di rischio legati all'attività della società;
- formazione specifica: formazione diretta in modo specifico al personale direttivo ed operativo in aree di rischio aziendale;
- formazione periodica: formazione erogata in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di nuove mansioni.

L'attività di formazione specifica deve essere svolta per almeno due ore/uomo annuali e può essere realizzata sia internamente sia aderendo ad iniziative fuori sede, condividendone i contenuti con il RPCT.

Viene tenuta traccia a livello documentale dell'attività svolta.

4.13 FLUSSI INFORMATIVI

Per una puntuale attività di monitoraggio si predispongono le seguenti regole procedurali sui flussi informativi.

In particolare sono previsti i seguenti flussi informativi suddivisi in base alla categoria dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'anticorruzione:

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
Consiglio di Amministrazione	Da Referente PC: relazione semestrale sull'attività effettuata e delle iniziative intraprese; Verso Referente: comunicazione al Referente sull'assetto organizzativo societario e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale.
Dirigenti e Responsabili di Funzione	Da Referente: linee guida sull'attuazione della Sezione; Verso Referente: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle attività gestite e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della Capogruppo AGSM	Da Referente PC: relazione semestrale sull'attività effettuata e delle iniziative intraprese Verso Referente: indicazioni operative a supporto delle funzioni di competenza del RPCT, formazione ed aggiornamenti su indirizzi/regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza adottati a livello di gruppo.
Responsabile della Trasparenza AMIA Verona Spa	Da Referente PC: coordinamento periodico per coerenza delle misure per anticorruzione e trasparenza. Verso Referente: coordinamento periodico su peculiari funzioni di competenza (aggiornamento e monitoraggio oneri di pubblicità, pubblicazione dati rilevanti su sito web, dati accessi agli atti generalizzati)
Personale tutto	Verso Referente: segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.
Enti pubblici e autorità di vigilanza	Da Referente: risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione, previa consultazione del RPCT di Gruppo (della Capogruppo).
Cittadini	Verso Referente: i cittadini, utilizzando il <i>form on line</i> disponibile sul sito istituzionale della Società o il contatto e-mail del Referente indicato sul sito medesimo, possono segnalare eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti della Società o soggetti che intrattengono rapporti con la Società medesima.

Inoltre, i flussi informativi previsti dal M.O.G. da e verso l'Organismo di Vigilanza previsti dalla parte speciale sui reati contro la pubblica amministrazione sono attivi anche verso il Referente.

4.14 SISTEMA DISCIPLINARE

Per una efficace e credibile attuazione della presente Sezione e delle procedure richiamate nella parte speciale è previsto un sistema disciplinare di natura sanzionatoria.

Il sistema disciplinare da attuare è quello previsto dal M.O.G. e viene adottato dalla Società quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione, previa autorizzazione del RPCT della Capogruppo segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale situazioni aziendali meritevoli di sanzioni mentre il potere disciplinare è di competenza del Datore di Lavoro nel rispetto delle procedure previste.

4.15 AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L'aggiornamento della Sezione viene curato dal Referente per la Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza di AMIA Verona SpA, in coordinamento con il RPCT della Capogruppo, secondo una logica di programmazione, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'ANAC.

La Sezione viene, comunque, aggiornata ogniqualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi all'interno della Società.

La Sezione, come aggiornata, viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il monitoraggio sull'adeguatezza e sull'attuazione delle misure è demandata al Referente per la prevenzione della corruzione con il RPCT della Capogruppo, il quale, anche attraverso l'ausilio della funzione *Internal Auditing* e/o dell'Organismo di Vigilanza, eventualmente coordinandosi con l'Organismo medesimo, verifica il rispetto delle procedure individuate quali funzionali all'implementazione della Sezione e l'idoneità delle stesse alla prevenzione dei reati di corruzione.

Le attività sopra descritte dovranno essere svolte con cadenza almeno semestrale -descrivendo gli esiti nell'apposita relazione del Referente al RPCT della Capogruppo - e la pianificazione e programmazione degli audit dovrà essere presentata all'inizio di ogni anno.

B. PARTE SPECIALE

Reati previsti dall'articolo 24 D. Lgs. n. 231/2001
<u>316 bis codice penale</u> Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
<u>316 ter codice penale</u> Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. [1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
<u>640 comma 2 n. 1 codice penale</u> Truffa. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [art. 29 c.p.]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 artt. 29, 63 c.p.: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
<u>640-bis codice penale</u> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
<u>640-ter codice penale</u> Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Reati previsti dall'art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001
<u>615 ter codice penale</u> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[3] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[4] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

617-quater codice penale

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[3] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[4] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies codice penale

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

635-bis codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

635-ter codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,

<p>deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p><u>635-quater codice penale</u></p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>[2] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p><u>635-quinquies codice penale</u></p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[3] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p><u>615-quater codice penale</u></p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>[2] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.</p>
<p><u>615-quinquies codice penale</u></p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
<p><u>491-bis codice penale</u></p> <p>Documenti informatici.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p><u>640-quinquies codice penale</u></p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a</p>

1.032 euro.
Articolo 24 ter
<u>416 codice penale</u> Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [2] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. [3] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [4] Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. [5] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [6] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
<u>12 del d. lgs. 286/1998</u> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: <i>a)</i> il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; <i>b)</i> la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; <i>c)</i> la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; <i>d)</i> il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; <i>e)</i> gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive . <i>3-bis.</i> Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
<u>378 codice penale</u> Favoreggiamento personale [1] Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. [2] Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. [3] Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

[4] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

416-bis codice penale

Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[2] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[3] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[4] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[5] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[6] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[7] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.]

[8] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

416-ter codice penale

Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

[2] La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

630 codice penale

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[2] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[3] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[4] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[5] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[6] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[7] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

74 del d.P.R. 309/1990

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

73 del d.P.R. 309/1990

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che

eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444

del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Reati di cui all'art. 407, nonché in particolare comma 2 lettera a) numero 5) codice penale

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

[2] La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

[3] Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

[3-bis] In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Reati previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001

<p><u>317 codice penale</u> Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p><u>318 codice penale</u> Corruzione per l'esercizio della funzione . Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>
<p><u>319 codice penale</u> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni..</p>
<p><u>319-bis codice penale</u> Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p><u>319-ter codice penale</u> Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. [2] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p><u>319-quater codice penale</u> Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. [2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p><u>320 codice penale</u> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [2] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p><u>321 codice penale</u> Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p><u>322 codice penale</u> Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,</p>

il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

322 bis codice penale

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

[1] Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[2] Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[3] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reati previsti dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001

453 codice penale

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[2] La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,

<p>abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>[3] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p><u>454 codice penale</u> Alterazione di monete. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
<p><u>455 codice penale</u> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p><u>457 codice penale</u> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p><u>459 codice penale</u> Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. [2] Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p><u>460 codice penale</u> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>
<p><u>461 codice penale</u> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. [2] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
<p><u>464 codice penale</u> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. [2] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>

<p><u>473 codice penale</u> Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [2] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p><u>474 codice penale</u> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Reati previsti dall'art. 25 bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001</p>
<p><u>513 codice penale</u> Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032</p>
<p><u>513-bis codice penale</u> Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p><u>514 codice penale</u> Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. [2] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474</p>
<p><u>515 codice penale</u> Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna</p>

<p>all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.</p>
<p><u>516 codice penale</u> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p><u>517 codice penale</u> Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro..</p>
<p><u>517-bis codice penale</u> Circostanza aggravante. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.</p> <p>[2] Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.</p>
<p><u>517-ter codice penale</u> Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p><u>517-quater codice penale</u> Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di</p>

tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<u>474-bis codice penale</u> Confisca Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. [2] Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 ter. [3] Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. [4] Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
<u>474-ter codice penale</u> Circostanza aggravante. Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. [2] Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma
Reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001
<u>2621 codice civile</u> False comunicazioni sociali. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [2] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
<u>2621 bis codice civile</u> False comunicazioni sociali. Fatti di lieve entità. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. [2] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
<u>2622 codice civile</u> False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé

<p>o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>[2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>[3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p><u>2625 codice civile</u></p> <p>Impedito controllo.</p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro².</p> <p>[2] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58</p>
<p><u>2626 codice civile</u></p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti.</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno</p>
<p><u>2627 codice civile</u></p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>[2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p><u>2628 codice civile</u></p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>[2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>[3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p><u>2629 codice civile</u></p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori.</p>

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2629-bis codice civile

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

2632 codice civile

Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2633 codice civile

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

2635 codice civile

Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo 5.

[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste 6.

[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[6] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

2635 bis codice civile

Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai

<p>dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>[2] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>[3] Si procede a querela della persona offesa.</p>
<p><u>2636 codice civile</u> Illecita influenza sull'assemblea. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><u>2637 codice civile</u> Aggiotaggio. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p><u>2638 codice civile</u> Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>[2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.</p> <p>[3 bis] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>
<p>Reati previsti dall'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001</p>
<p>Commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali oltre a quelli previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
<p>Reati previsti dall'art. 25 quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001</p>
<p><u>583-bis codice penale</u> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.</p>

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[2] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[3] La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[4] La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale²;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno³.

[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Reati previsti dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001

600 codice penale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni².

[2] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

600-bis codice penale

Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

600-ter codice penale

Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[2] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo

<p>sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>[4] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>[5] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>[7] Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali</p>
<p><u>600-quater codice penale</u> Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>[2] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità</p>
<p><u>600-quater 1 codice penale</u> Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>[2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p><u>600-quinquies codice penale</u> Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
<p><u>601 codice penale</u> Tratta di persone È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>[2] Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p>
<p><u>602 codice penale</u> Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p><u>603 bis codice penale</u></p>

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[2] Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[3] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[4] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

609 undecies codice penale

Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Reati previsti dall'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto

o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001

Delitti di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo - vedi infra) e di cui all'art. 590 del codice penale (lesioni personali colpose - vedi infra) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (es. Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008):

589 codice penale

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2] Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

590 codice penale

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

[2] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

[3] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[5] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

583 codice penale

Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- [2] La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001Art. 648 codice penale**Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

[2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Art. 648-bis codice penale**Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter codice penale**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 codice penale**Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[7] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Reati previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla legge n. 633/1941:

Art. 171 primo comma lettera a-bis)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171 terzo comma

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: (228)

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Reati previsti dall'art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001

377-bis codice penale

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a

sei anni.
Reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001
<u>452 bis C.P.</u> Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
<u>452 quater C.P.</u> Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. [2] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
<u>452 quinquies C.P.</u> Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. [2] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
<u>452 octies C.P.</u> Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. [3] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
<u>452 sexies C.P.</u> Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. [2] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

<p>[3] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p><u>727-bis C.P.</u> Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [2] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
<p><u>733-bis C.P.</u> Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.</p>
<p><u>137 commi 2-3-5-13-11 del d.lgs. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale)</u> Sanzioni penali 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
<p><u>256 del d. lgs. 152/2006</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p>

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

257 c. 1 e c. 2 del d.lgs. 152/2006

Bonifica dei siti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

258 c. 4, secondo periodo, del d.lgs. 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

<p>fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
<p><u>259 c. 1 del d.lgs. 152/2006</u> Traffico illecito di rifiuti Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>
<p><u>260 del d.lgs. 152/2006</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p><u>260 bis commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 152/2006</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (1172) 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (1170) 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
<p><u>279 c. 5 del d.lgs. 152/2006</u> Sanzioni 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>

1, della l. n. 150/1992

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (3).

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni (4) (5).

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art. 2 della l. n. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 6 c.4 della l. n. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Art. 3-bis c.1 della l. n. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 3 c.6 della l. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente

legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 9 c. 1 e 2 del d.lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 del d.lgs 202/2007

Inquinamento doloso

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Reati previsti dall'art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001

Art. 22 c. 12-bis del d.lgs. 286/1998

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

[12] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

<p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
<p>Reati previsti dalla L. 190 del 2012, ad integrazione dei reati previsti del D.Lgs 231/2001</p>
<p><u>Art. 314 codice penale</u></p> <p>Peculato</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>[2] Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>
<p><u>Art. 316 codice penale</u></p> <p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><u>Art. 323 codice penale</u></p> <p>Abuso d'ufficio</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>[2] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità</p>
<p><u>Art. 325 codice penale</u></p> <p>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p>
<p><u>Art. 326 codice penale</u></p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>[2] Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</p> <p>[3] Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.</p>
<p><u>Art. 328 C.P.</u></p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio.</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</p> <p>[2] Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa</p>

<p>fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>
<p><u>Art. 331 codice penale</u> Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. [2] I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. [3] Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p><u>Art. 334 codice penale</u> Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. [2] Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. [3] La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.</p>
<p><u>Art. 335 codice penale</u> Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.</p>
<p><u>Art. 346 codice penale</u> Millantato credito Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. [2] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.</p>
<p><u>Art. 346 bis codice penale</u> Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. [2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. [3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. [4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività</p>

giudiziarie. [5] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
<u>Art. 340 codice penale</u> Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. [2] I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
<u>Art. 353 codice penale</u> Turbata libertà degli incanti Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. [2] Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. [3] Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
<u>Art. 353 bis codice penale</u> Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
<u>Art. 355 codice penale</u> Inadempimento di contratti di pubbliche forniture Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. [2] La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. [3] Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. [4] Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
<u>Art. 356 codice penale</u> Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. [2] La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

C. CODICE ETICO

Sezione I – Principali generali

1. INTRODUZIONE

1.1 LE FINALITÀ

Il presente Codice etico è il documento che individua i principi generali e le regole comportamentali di riferimento per tutti coloro che intrattengono rapporti lavorativi con AMIA Verona S.p.A.

Il Codice etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel 2009 ed, in quanto elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, integra il quadro normativo al quale la Società è sottoposta, unitamente al modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore.

Il Codice, è un mezzo per prevenire eventuali comportamenti irresponsabili, situazioni ambigue o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società, e prevede:

- a) l'individuazione degli ambiti di attività in cui possono essere commessi reati;
- b) procedure specifiche dirette a prevenire i reati;
- c) obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- d) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Codice etico, pur considerando le differenze esistenti sotto i profili normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività eventualmente svolte dall'azienda all'estero.

La Società è impegnata a dare la massima diffusione del Codice, sia distribuendone copia a tutti gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti, sia mettendolo a disposizione di qualunque interlocutore.

Il Codice è altresì pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda all'indirizzo www.amiavr.it.

1.2 I DESTINATARI

Il presente Codice si applica a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro con la Società. In quanto Destinatari del Codice, tali soggetti devono ottemperarne le prescrizioni e rispettarne i principi, conformandosi alle regole comportamentali in esso definite.

In particolare, i destinatari di questo Codice sono:

- il Socio;

- i componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- i Dirigenti, i dipendenti e tutti i soggetti che esercitano poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo;
- i consulenti, i collaboratori ed i fornitori di beni e servizi e in genere tutti coloro che svolgono attività in nome e per conto della Società.

Anche tutti coloro che possono interagire con la Società, possono considerarsi destinatari del presente Codice: per loro i principi, le norme e le regole in esso contenute intendono rappresentare una modalità di comportamento virtuosa che, nel rispetto dei reciproci ruoli, contribuisce alla costruzione del bene comune.

I Dirigenti e i Quadri della Società, cui è richiesto di osservare ed applicare il Codice, sono tenuti anche a comunicarne i contenuti ai propri collaboratori, attuando opportune attività informative.

La conoscenza del Codice è un diritto di tutti i dipendenti e comporta l'obbligo di applicarlo. I Dipendenti hanno altresì la facoltà di chiedere spiegazioni, segnalare eventuali lacune o la necessità di intervenire con aggiornamenti.

Anche i soggetti che in futuro accetteranno cariche societarie, saranno assunti, stipuleranno contratti di consulenza o collaborazione con la Società, sono considerati destinatari del presente Codice, della cui vigenza saranno tempestivamente informati.

1.3 IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DELLA CREDIBILITÀ AZIENDALE

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

Con l'adozione del Codice, la Società intende garantire ai propri stakeholder comportamenti che valorizzino le loro attività creando le condizioni per la costituzione di partnership in grado di generare nuovo valore per tutti.

1.4 I CONTENUTI DEL CODICE ETICO

Il Codice etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali ;
- dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice etico sono tenuti ad attenersi ;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice etico e per il suo continuo miglioramento.

1.5 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO

Il Codice entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

In base alle disposizioni degli articoli 2104 (diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (obbligo di fedeltà) e 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice Civile, tra le obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, rientra a pieno titolo anche l'osservanza delle norme contenute nel Codice.

In tal senso, la violazione dei principi del Codice compromette il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti e per i Dirigenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal vigente contratto collettivo di lavoro.

1.6 AGGIORNAMENTI DEL CODICE ETICO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico può essere modificato, integrato ed aggiornato a seguito di modifiche legislative, dell'evoluzione delle attività aziendali e sulla scorta dei suggerimenti provenienti dai destinatari e dall'Organismo di Vigilanza.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 RESPONSABILITÀ

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità, che significa valutare le conseguenze delle proprie azioni, considerando l'impatto che provocano sulla comunità e l'ambiente.

L'azienda ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trovi eventualmente ad operare.

I destinatari del Codice etico sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi.

2.2 TRASPARENZA

La trasparenza è un atteggiamento che riguarda sia la sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, sia la comunicazione di informazioni sulla Società verso l'esterno.

La veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni che vengono date, gioca un ruolo fondamentale nella credibilità della Società nei confronti degli interlocutori interni ed esterni.

Per questa ragione è necessario impostare le relazioni in modo chiaro e comprensibile, nel completo rispetto delle procedure stabilite, delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare attenzione alla

normativa sull'ambiente.

Nella formulazione dei contratti la Società elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando un facile accesso a tutti gli interlocutori interessati nel caso di informativa pubblica.

2.3 CORRETTEZZA

Per la Società correttezza significa anzitutto rispetto delle persone, sia sotto il profilo della privacy che delle pari opportunità.

Essere corretti significa mantenere gli impegni presi con i propri interlocutori.

Per quanto riguarda le relazioni all'interno della Società, ciò comporta un'attenzione particolare all'integrità fisica e morale del personale, oltre all'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto tra i dipendenti e la Società.

Verso l'esterno, significa invece mantenere rapporti improntati alla massima professionalità con clienti e fornitori, ma anche ascoltare gli altri stakeholder, come interlocutori da considerare, informare e coinvolgere.

2.4 EFFICIENZA

Il principio dell'efficienza richiede l'impegno di ciascuno nello svolgere al meglio il proprio lavoro collaborando ad una buona gestione aziendale, sulla base di criteri di riferimento per le decisioni chiaramente identificati e diffusi. Ciò significa:

- garantire ed esigere standard di qualità elevati sia nei processi, sia in termini di risultato;
- utilizzare efficientemente le risorse necessarie all'erogazione dei servizi;
- valorizzare e mantenere in buono stato le infrastrutture nel tempo;
- sviluppare sistemi di gestione del rischio conformi alle attività svolte;
- offrire un servizio adeguato alle esigenze del Cliente.

2.5 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE

La società, anche in virtù della missione che si è data e per la peculiarità delle proprie attività istituzionali, è consapevole della incidenza del proprio operato sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento.

Per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, AMIA Verona S.p.A. si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

2.6 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo della società. Pertanto AMIA Verona S.p.A. tutela e promuove la crescita professionale dei propri dipendenti, allo scopo di accrescerne il patrimonio di competenze possedute.

Sezione II – Il sistema di governo della società

1. GLI AZIONISTI

1.1 IMPEGNO DEGLI AZIONISTI

Il socio si impegna a rispettare le disposizioni del presente Codice Etico, promuovendone contestualmente la condivisione e la conoscenza. È altresì primario obiettivo del socio quello di non porre in essere operazioni in contrasto con gli scopi e i principi della Società e comunque finalizzate solamente al perseguimento di interessi personali o di Terzi, estranei o contrari all'oggetto sociale.

1.2 TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI

La Società nel rispetto del principio della trasparenza, garantisce una piena accessibilità alle informazioni e ai dati societari, sia a chi ne abbia diritto in virtù delle proprie mansioni, sia alle Autorità che ne facciano richiesta nello svolgimento delle loro funzioni.

La Società e il socio sono consapevoli dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per la comunità ed intendono pertanto assumere la trasparenza come obiettivo nei rapporti con tutti gli stakeholder.

2. GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI

2.1 IMPEGNO DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Gli Amministratori e le funzioni direttive di AMIA Verona S.p.A., ispirandosi al presente Codice Etico e sulla base della posizione gerarchica rivestita, devono porsi come esempio ai Dipendenti e verso tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Nello svolgimento della propria attività, si impegnano ad assumere comportamenti improntati alla massima professionalità e diligenza nei confronti della Società stessa, del Socio e dei terzi in generale.

2.2 COMPORAMENTO NEGLI AFFARI

Amministratori e le funzioni direttive devono ispirare il proprio comportamento ai principi dell'etica e dell'onestà ed evitare di offrire o promettere a terzi somme di denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società, anche se soggetti ad illecite pressioni.

Essi non possono neppure accettare tali erogazioni, per sé o per altri, così come la promessa di esse, per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Società.

Pratiche di corruzione, favoritismi illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni personali o mediante terzi, volte ad ottenere vantaggi economici e professionali, per sé, per altri, sono proibite e come tali vengono duramente contrastate.

2.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Gli Amministratori e le funzioni direttive devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse e a non trarre personale vantaggio da opportunità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività da loro svolta nella Società.

Una situazione di conflitto di interessi potrebbe configurarsi nel caso in cui:

- chi ricopre una funzione di vertice o direttiva abbia interessi economici con i Fornitori, anche attraverso familiari fino al secondo grado;
- chi cura gli acquisti di AMIA Verona S.p.A. svolga attività lavorativa, diretta o attraverso familiari entro il secondo grado, presso i Fornitori stessi;
- si accettino denaro, regali o favori da persone o aziende che intendono entrare o sono già in rapporti d'affari con la Società.

Ai sensi dell'art. 2391 del c.c., è dovere del Direttore Generale e del Presidente del CdA, avvertire gli altri Amministratori ed il Collegio Sindacale, di qualsiasi comportamento che possa anche solo prefigurare un conflitto di interessi; l'Organismo di Vigilanza, doverosamente avvertito da questi ultimi, valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza di quanto riferitogli.

2.4 DOVERI VERSO I DIPENDENTI

Tutti i Dipendenti hanno le medesime opportunità di manifestare le proprie qualità e potenzialità e di accedere a percorsi di crescita professionale e di carriera, in un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali sono valorizzate e le diversità di carattere politico, religioso, razziale, linguistico o sessuale non sono il presupposto per discriminazioni o molestie di alcun tipo.

A tal fine, la funzione preposta alla gestione del personale è impegnata a:

- sviluppare un sistema di selezione e assunzione dei Dipendenti, tale da impedire qualsiasi

discriminazione;

- consentire a tutti i Dipendenti l'accesso ai percorsi formativi necessari per mantenere la qualificazione professionale richiesta dall'innovazione tecnologica e dai cambiamenti nei processi lavorativi;

2.5 RESPONSABILITÀ E PRINCIPI CONTABILI

La Società agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili delle società, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei registri contabili.

Gli Amministratori e le funzioni direttive sono responsabili del rispetto dei suddetti principi.

Ogni operazione deve essere correttamente annotata e supportata da idonea ed adeguata documentazione (contabile e/o informatica), in modo tale da consentire l'agevole ricostruzione delle attività e delle relative responsabilità.

Gli Amministratori e le funzioni direttive coinvolte nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli Organismi di controllo, che in virtù dei loro poteri, chiedano informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Società.

2.6 DATI PERSONALI

I riferimenti per il trattamento dei dati personali di cui la Società viene a conoscenza nel raggiungimento del proprio oggetto sociale, sono:

- il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (DPS) predisposto ai sensi del D. Lgs 196/03;
- il Sistema Qualità ISO 9001;
- il Sistema Qualità ISO 14001;
- il Sistema Qualità ISO 18001;

Tali strumenti consentono inoltre di evitare che i soggetti che operano per la Società possano alterare il funzionamento del sistema informatico o telematico o possano intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

2.7 IMPIEGO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Qualsiasi informazione riservata riguardante progetti o trattative in corso, modelli contrattuali, procedure aziendali e software utilizzati, non può essere comunicata a terzi da alcun Amministratore o Dirigente, senza una specifica autorizzazione.

Analogamente, che le condizioni contrattuali e le valutazioni relative a Clienti, a Fornitori ed alle operazioni in corso con essi sono assolutamente riservati, e non possono essere diffuse all'esterno della Società senza una specifica autorizzazione.

Amministratori e Dirigenti devono garantire il corretto utilizzo del patrimonio sociale da parte dei Dipendenti.

3. CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

3.1 COLLEGIO SINDACALE

Nel rispetto della vigente normativa, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale opera in base a criteri di imparzialità, autonomia e indipendenza, con lo scopo di garantire un efficace controllo e un costante presidio della situazione economica e finanziaria della Società.

3.2 SOCIETÀ DI REVISIONE

La società è obbligata per proprio statuto ad assoggettata alla certificazione di bilancio. I controlli contabili sono affidati alla società di revisione.

Il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno facoltà di accedere liberamente a dati, informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Sezione III - Criteri di condotta verso gli Stakeholder

1. RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1.1 SICUREZZA E SALUTE

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti e collaboratori temporanei assoggettati ad altra forma contrattuale.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 T.U. sulla sicurezza sul lavoro, la Direzione ha organizzato un servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

È stato regolarmente redatto il documento di valutazione dei rischi ed il medico competente ha redatto un protocollo sanitario e fatto effettuare al personale le visite mediche richieste dalla legge. Sono altresì presenti nell'organizzazione che preside alla sicurezza aziendale tutte le figure professionali previste dal T.U.

I dipendenti della Società sono invitati a segnalare all'RSPP le eventuali anomalie e/o irregolarità circa l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 T.U. sulla sicurezza sul lavoro.

I dipendenti sono tenuti altresì a prevenire e contrastare elementi pregiudizievoli di una ottimale situazione ambientale nei luoghi di lavoro e, pertanto, sono obbligati a non prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.

1.2 TUTELA DELLA PERSONA

AMIA Verona S.p.A. si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

La Società si astiene dall'interferire con l'esercizio del diritto del personale a seguire principi o pratiche, o a rispettare esigenze legate a razza, ceto, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, invalidità, età, appartenenza politica o sindacale.

La Società, richiamandosi alla Raccomandazione 92/131 CEE e alla vigente normativa sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, richiede ai destinatari del presente Codice, di favorire la prevenzione e contrastare la messa in atto di molestie sessuali e morali, comprendendo in ciò l'obbligo di sostenere la persona che voglia reagire ad una molestia sessuale o morale, e fornendo ad essa indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire.

AMIA Verona S.p.A. è impegnata nel prevenire qualsiasi attività di Mobbing, intesa come l'insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio responsabile ed all'Organismo di Vigilanza che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice etico.

Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri di valutazione oggettivi.

1.3 SELEZIONE DEL PERSONALE

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dalla Società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

In nessun caso gli annunci di ricerca del personale specificano o richiedono requisiti quali: razza, sesso o altre caratteristiche personali discriminatorie.

In nessun caso domande di assunzione non sono accolte per motivazioni basate su atteggiamenti discriminatori.

1.4 ASSUNZIONE

L'assunzione di personale avviene in ottemperanza a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato.

In sede di assunzione ogni dipendente riceve informazioni sul trattamento retributivo, sulle norme e procedure da adottare per prevenire ed evitare rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Il trattamento dei lavoratori è coerente con l'anzianità, il tipo di mansioni svolte e le competenze professionali. A parità di mansioni e funzione ai lavoratori vengono offerte le stesse opportunità formative.

1.5 ORARIO DI LAVORO

La Società si conforma all'orario di lavoro previsto dal contratto di lavoro applicato.

Al personale non viene imposto o richiesto di lavorare in ore ordinarie per un periodo superiore alle 36 ore settimanali e viene garantito almeno un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi. L'articolazione dell'orario di lavoro è comunicata tramite la consegna dei turni individuali.

L'eventuale lavoro straordinario non eccede le ore settimanali previste dal CCNL di riferimento ed è retribuito in accordo dal CCNL stesso.

Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, ferme restando le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal contratto vigente.

Salvaguardando i principi di base dell'efficienza organizzativa aziendale, sono favorite quelle forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione della maternità e la cura di familiari a carico, come figli, disabili e genitori anziani.

1.6 RETRIBUZIONE

Le retribuzioni dei lavoratori corrispondono agli standard retributivi minimi previsti dal CCNL di riferimento.

La composizione della retribuzione è chiaramente evidenziata in busta paga ed i dipendenti vengono pagati con regolarità alle scadenze previste. La Società si impegna a remunerare il lavoratore solamente con le modalità consentite dalle vigenti norme civilistiche e tributarie.

Le modalità di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, in linea generale, viene effettuata tramite bonifico bancario.

La Società garantisce la propria astensione dalla stipula di accordi di lavoro o programmi di falso apprendistato volti ad evitare l'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del personale, in base alla normativa vigente sul lavoro e sulla sicurezza sociale.

Sulle buste paga non appaiono trattenute dovute ad azioni disciplinari o discriminatorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dai Contratti collettivi.

1.7 DOVERI DEI DIPENDENTI

I dipendenti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice etico e ad attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge e ad improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

È vietato l'utilizzo di registratori, macchine fotografiche e cineprese per scopi non concordati espressamente per iscritto con la Direzione di competenza.

È richiesto di adottare un abbigliamento decoroso, utilizzare un linguaggio consono all'ambiente lavorativo e più in generale tenere un comportamento basato sul rispetto e la disponibilità al dialogo e al confronto.

1.8 ULTERIORI DOVERI: SCRITTURE CONTABILI E REGISTRAZIONI

I dipendenti chiamati alla gestione delle scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in

modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività aziendale devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni o errori è tenuto a darne notizia al proprio responsabile; chiunque venga invece a conoscenza di eventuali falsificazioni è tenuto a darne notizia sia al proprio responsabile che all'Organismo di Vigilanza.

1.9 CONFLITTO DI INTERESSI

I dipendenti devono evitare ogni situazione e attività da cui possa sorgere un conflitto d'interessi con la Società. È pertanto vietato, nello svolgimento della propria mansione, intrattenere rapporti economici personali o tramite familiari, entro il secondo grado, in conflitto con gli interessi della Società stessa.

Tutti i Dipendenti sono quindi tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente o per il tramite di altre persone di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, configura una situazione di conflitto di interessi il fatto di:

- avere interessi economici con fornitori anche attraverso familiari entro il secondo grado;
- curare gli acquisti di AMIA Verona S.p.A. e svolgere attività lavorativa, diretta o attraverso familiari entro il secondo grado, presso i fornitori stessi;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che intendono entrare in rapporti contrattuali con la società.

Nel caso in cui si ravvisi anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il Dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

1.10 IMPIEGO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Ogni dipendente è tenuto a non comunicare a terzi informazioni riservate su progetti o trattative in corso, sui modelli contrattuali, sulle procedure aziendali e sui software acquisiti, senza una specifica autorizzazione.

I prezzi relativi alla TARI riscossa e ai servizi erogati di natura commerciale, nonché le condizioni contrattuali verso i Fornitori sono assolutamente riservati; non potranno essere diffusi all'esterno

dell'azienda senza una specifica autorizzazione.

Il patrimonio aziendale è costituito dai beni fisici materiali, quali ad esempio attrezzature, automezzi, impianti, immobili, software e infrastrutture e beni immateriali quali ad esempio, informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse dai dipendenti della Società.

La protezione e conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari, ed il personale è responsabile, nell'espletamento delle proprie attività aziendali, non solo della protezione di tali beni, ma anche di impedirne l'uso fraudolento o improprio.

L'utilizzo di questi beni da parte dei dipendenti e di ogni altro elemento volto all'identificazione della Società, deve essere funzionale esclusivamente allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Le attrezzature, gli apparecchi e i sistemi di proprietà della Società o presi in locazione possono essere utilizzati solo durante gli orari di lavoro definiti, e soltanto per lo svolgimento dell'attività di competenza, o per finalità di volta in volta concordate con la Direzione aziendale.

1.11 REGOLE DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INFORMATICI

Quanto di seguito espresso fa riferimento alla policy aziendale sull'impiego dei beni aziendali con particolare riguardo ai mezzi informatici.

I dispositivi informatici sono affidati al personale dietro formale richiesta del responsabile funzionale. Tali apparati devono essere considerati come strumenti di lavoro e pertanto:

- vanno custoditi in modo appropriato
- possono essere utilizzati esclusivamente per fini professionali e non anche per scopi personali con l'utilizzo dei files e programmi solo strettamente necessari;
- è vietato installare i programmi non autorizzati dall'azienda;

In caso di furto o smarrimento, conseguenze del non rispetto delle regole di conservazione degli strumenti assegnati, potranno essere attivati dall'azienda meccanismi di rimborso del danno subito.

RETE INTERNET

Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. La navigazione al fine di ricerca di informazioni deve limitare al minimo l'ingombro della banda di connessione.

POSTA ELETTRONICA

L'indirizzo di posta elettronica è un bene aziendale e pertanto il suo utilizzo dovrà essere limitato a scopi esclusivamente di carattere professionale ed andrà autorizzato come tale.

Per quanto riguarda le comunicazioni interne tra dipendenti è necessario limitare al massimo la dimensione dei files inviati.

SOFTWARE AZIENDALE

Qualunque applicativo software venga utilizzato all'interno della struttura aziendale deve essere accompagnato da regolare licenza d'uso. È pertanto fatto tassativo divieto a chiunque utilizzi computer aziendali di installare qualsiasi software senza l'autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi.

Non è consentita la riproduzione o la duplicazione di programmi informatici e dati aziendali, salvo su esplicita autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi.

1.12 REGALI, OMAGGI E ALTRE UTILITÀ

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività aziendale.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza della Società.

In linea con i principi del Codice etico, per prevenire comportamenti volti alla corruzione o interpretabili come tali, AMIA Verona S.p.A. stabilisce una condotta uniforme per quanto riguarda i propri omaggi verso l'esterno.

Per questo motivo, il dipendente non può offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

1.13 COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Tutti i Dipendenti devono astenersi dal fare o promettere a terzi somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della società.

Tali dazioni o la loro promessa non possono essere accettate neppure per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Società.

Qualora si verificassero situazioni di questo genere, i Dipendenti devono informare l'Organismo di Vigilanza e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati, in attesa di specifiche istruzioni.

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore, comunque non superiore a Euro 100 annui, quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati.

1.14 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

È vietata ai Dipendenti la diffusione di notizie relative a qualsiasi tipo di dato di cui dovessero eventualmente venire a conoscenza in ragione della propria funzione lavorativa, se non previa autorizzazione del superiore gerarchico.

Non è in nessun caso consentito il trattamento dei dati:

- inerenti le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale;
- relativi a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni, salvo specifica autorizzazione.

Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy.

1.15 SICUREZZA FISICA

La sicurezza fisica è l'insieme delle misure di protezione fissate per impedire l'accesso fisico di terzi non autorizzati ai dati, cartacei o informatici.

È buona norma:

- conservare documenti contenenti dati personali in locali non accessibili a terzi non autorizzati;
- posizionare gli elaboratori in aree che possano essere chiuse a chiave o in cui si possano installare allarmi;
- assicurarsi che l'accesso alle aree ove vi sono custoditi dati sia controllato visivamente da qualcuno;
- tener conto dei rischi derivanti da eventi straordinari dovuti a cause naturali (come incendi, allagamenti, ecc.);
- fare attendere gli ospiti in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali;

- chiudere le finestre e chiudere le porte a chiave al termine delle attività lavorative o comunque quando gli uffici non sono presidiati;
- riporre i documenti e attivare il blocco automatico del PC con password quando è necessario allontanarsi dalla scrivania

2. RAPPORTI CON I CLIENTI

2.1 UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ

La Società si impegna a soddisfare i propri Clienti commerciali in adempimento agli obblighi fissati dagli specifici contratti e i propri utenti in relazione a quanto previsto dal proprio contratto di servizi.

La Società si impegna altresì a non discriminare i propri clienti e utenti ed instaura con loro un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

2.2 CONTRATTI E COMUNICAZIONI

I contratti e le comunicazioni con i clienti/utenti devono essere chiari e semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della utenza diffusa.

La società si impegna nei confronti della propria utenza di garantire un servizio che possa offrire chiarimenti e delucidazioni.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

2.3 INTERAZIONE CON I CLIENTI

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei Clienti/utenti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione costante e tempestiva.

La Società si impegna a favorire l'interazione con i clienti/utenti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

La Società ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

La Società tutela la privacy dei propri clienti/utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

3. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

3.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, la Società valuta attentamente la congruità e l'eseguità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la stessa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

Nel caso di partecipazione a gare non deve essere effettuata alcuna richiesta per l'ottenimento di informazioni riservate o comunque non divulgabili.

3.2 CORRETTEZZA NELLE TRATTATIVE COMMERCIALI

Nei rapporti con la committenza la Società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

4. RAPPORTI CON I FORNITORI

4.1 SCELTA DEL FORNITORE

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione la Società adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di riferimento e non preclude a nessuna Società fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del Fornitore la Società dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

La Società si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

4.2 TRASPARENZA

Le relazioni con i Fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

La Società predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

La Società non ritiene corretto indurre un Fornitore di beni o di servizi a stipulare un contratto a lui sfavorevole, dietro la promessa di ulteriori forniture a condizioni a lui più vantaggiose.

La coerenza con la propria identità sociale ed etica fa sì che la società richieda ad ogni Fornitore di beni e servizi di prendere visione del presente Codice, e di garantire il rispetto dei principi e dei comportamenti ivi indicati, che sono considerati condizione imprescindibile per stipulare un contratto di acquisto e di fornitura di beni o servizi e mantenere nel tempo tale rapporto.

4.3 CORRETTEZZA E DILIGENZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La Società ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

La Società si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

È previsto un accurato sistema di archiviazione della documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

5. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITÀ ISTITUZIONALI E DI REGOLAZIONE

5.1 PREMESSA

L'azienda persegue i propri obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale.

5.2 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

Nei rapporti istituzionali, i Dipendenti, nonché i Collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società, dovranno seguire comportamenti corretti, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

È proibita qualsiasi pratica di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, indebite erogazioni e malversazioni, (con particolare riferimento ad organi della Pubblica Amministrazione), sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini entro il secondo grado.

Nel caso in cui la Società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'azienda.

Nel caso di utilizzo di consulenti, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà essere vagliata ogni possibile incompatibilità.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od extragiudiziale, compiuti a vantaggio e/o nell'interesse della società.

5.3 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in atto da Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e/o Consulenti esterni, dirette a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, ed arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.

La Società presta piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e le forze dell'ordine in sede di ispezioni, controlli, indagini e procedimenti giudiziari.

6. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

AMIA Verona S.p.A. riconosce autonomia alle società controllate a cui richiede di uniformarsi al presente codice etico, collaborando in modo leale al perseguimento degli obiettivi nel rispetto della Legge e delle normative vigenti.

La società nell'esercizio della propria attività economica evita di porre in essere comportamenti che possano essere pregiudizievoli per l'integrità e l'immagine del Gruppo, anche se adottati nel suo esclusivo interesse. Allo stesso modo, AMIA Verona S.p.A. richiede alle proprie controllate che si astengano dal porre in essere comportamenti o decisioni che, seppur determinassero benefici a proprio favore, potrebbero risultare dannosi per l'integrità o l'immagine di altre società del Gruppo.

AMIA Verona S.p.A., opera nell'ambito del proprio mercato in forma integrata con le società controllate, ottimizzando le sinergie che si possono creare. Nell'ambito di questo contesto societario ogni impresa controllata, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui, si impegna a mettere a disposizione della controllante le proprie capacità nel pieno rispetto delle normative vigenti e del presente codice etico.

7. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

La politica ambientale di AMIA Verona S.p.A. nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria attività comporta nello sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e ne persegue gli obiettivi di tutela e rispetto

L'Azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

AMIA Verona S.p.A., sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile, considera fra i suoi obiettivi primari l'impegno nel miglioramento continuo dei processi produttivi nel massimo rispetto delle esigenze ambientali e nel comune interesse di tutti gli stakeholder.

I collaboratori e gli stakeholder sono istruiti e motivati ad una conduzione ambientalmente responsabile delle loro attività e alla sensibilizzazione ambientale anche fuori del lavoro.

In particolare, AMIA Verona S.p.A., ha come obiettivo ambientale la prevenzione dell'inquinamento causato nello svolgimento della sua attività di impresa e si impegna per il tramite attivo anche dei proprio collaboratori a ridurre, eliminando gli sprechi, i costi legati ai consumi energetici.

Gestendo servizi di pubblica utilità, AMIA Verona S.p.A. intende anche contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova ad operare trasferendovi elementi di innovazione e di progresso.

8. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

L'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Il rapporto con le rappresentanze politiche e sindacali, con le associazioni dei cittadini, con le organizzazioni del volontariato può prevedere la realizzazione comune di iniziative, così come il finanziamento o la sponsorizzazione delle stesse, laddove se ne ravvisino contenuti e destinazione purché siano orientati alla crescita culturale, alla sensibilizzazione sociale ed ambientale, alla promozione dei valori di cooperazione, solidarietà, uguaglianza e pari opportunità.

9. RAPPORTI CON I MASS MEDIA

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti da soggetti delegati dall'Azienda che dovranno verificare le richieste prima di rilasciare eventuali comunicazioni.

Ogni informazione rilasciata deve essere improntata a principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza, nel rispetto del presente Codice Etico, delle procedure interne e della tutela dell'immagine aziendale.

È vietato comunicare dati o notizie agli organi di stampa e di comunicazione ai soggetti non delegati dall'azienda.

Sezione IV – Meccanismi di attuazione e sistema disciplinare

1. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

1.1 SEGNALAZIONI

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice Etico e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

1.2 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

La Società ha il diritto/dovere di vigilare sull'osservanza del presente Codice, ponendo in essere tutte le azioni, di prevenzione e di controllo, ritenute necessarie od opportune.

I contenuti del presente Codice sottolineano con forza il richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di legge da parte del personale della Società nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Per rendere efficace ed operante il modello di prevenzione, gestione e controllo predisposto dall'Azienda ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, si è ritenuto necessario predisporre un adeguato sistema sanzionatorio.

Le violazioni al presente Codice ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato fra la società ed il proprio personale e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

L'organo competente, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'erogazione delle sanzioni l'organo competente dovrà tener conto:

- delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- della tipologia dell'illecito perpetrato;
- della gravità della condotta tenuta;
- l'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- l'eventuale recidiva del soggetto.

I comportamenti in disprezzo del presente Codice possono costituire relativamente:

- ai Dipendenti, una procedura sanzionatoria in linea con quanto previsto dal CCNL e dallo statuto dei lavoratori legge 20 maggio 1970, n. 300 art. 7;
- agli Amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- ai Fornitori, Collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto.

In tutte queste ipotesi la Società avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Si applicano le sanzioni previste dal presente codice etico anche ad ogni condotta vietata dalla normativa anticorruzione (in particolare dalla Legge n. 190/2012), nonché dai regolamenti adottati da AGSM Verona Spa in materia di anticorruzione, che si interpretano ed integrano, in un complessivo programma di politiche contro il fenomeno corruttivo.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

D. MAPPATURA DELLE
AREE A RISCHIO

E. PROTOCOLLI
OPERATIVI

Protocolli operativi

Costituiscono protocolli operativi ai fini del MOG 231 tutti i documenti facenti parte del sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente, nella versione pro tempore vigente come previsto dalla specifica procedura di approvazione, archiviazione e diffusione di tutta la documentazione di sistema.

In particolare l'elenco di tale documentazione è contenuto negli elenchi vigenti della documentazione facente parte dei sistemi certificati soprarichiamati.

Costituiscono inoltre protocolli operativi del MOG 231 anche le procedure utilizzate dai soggetti terzi a vario titolo incaricati dell'effettuazione di verifiche (esempio Terzo Controllore, Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.).

F. PROSPETTO SINOTTICO

Prospetto sinottico

Nella seguente tabella sono riassunti i contenuti possibili delle informazioni/documenti che l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al fine di espletare i compiti di verifica. Rimane inteso che l'OdV potrà richiedere ulteriori informazioni e documenti, nonché effettuare sopralluoghi e raccogliere dati direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati.

Contenuto informazione/documento	A chi deve essere richiesto dall'OdV
Verbali delle assemblee dei soci	Direttore Generale
Verbali delle riunioni del CdA	Direttore Generale
Verbali del revisore legale	Direttore Generale
Verbali delle verifiche del terzo controllore	Direttore Generale
Report sull'andamento economico/finanziario	Direttore Generale
Informazioni sulla gestione del personale (numero addetti, assunzioni, licenziamenti, infortuni, malattie, gravidanze, etc)	Direttore Generale
Informazioni in materia di sicurezza sul lavoro (attività svolte in ordine alla sorveglianza sanitaria, alla formazione /informazione/addestramento, all'aggiornamento della documentazione riguardante la sicurezza, all'utilizzo dei DPI, alla riunione annuale, alle riunioni periodiche, alle segnalazioni della autorità di controllo, agli infortuni, etc)	Condirettore
Informazioni in materia ambientale (richiesta/rinnovo di autorizzazioni ambientali, verbali/provvedimenti delle autorità di controllo, MUD annuale, analisi delle emissioni in atmosfera, analisi degli scarichi, interventi di manutenzione sul depuratore, etc)	Condirettore